



OSPEDALE VERNETTI
DI LOCANA

STATUTO ORGANICO

(R. D. 9 Dicembre 1935 - XIV)



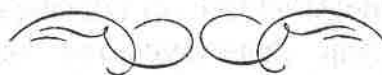
TIPOGRAFIA LORENZO GARDA - IVREA

1936

OSPEDALE VERNETTI DI LOCANA

STATUTO ORGANICO

(R. D. 9 Dicembre 1935 - XIV)



TIPOGRAFIA LORENZO GARDA - IVREA

1936 - 192

OSPEDALE VERNETTI DI LOCANA

STATUTO ORGANICO

(Deliberazione Commissariale 9 Dicembre 1934 - XIII)

ART. 1

L'Ospedale Vernetti, istituito dal Cav. Giacomo Vincenzo Vernetti col testamento olografo 30 novembre 1885, pubblicato con atto 4 novembre 1886, rogato Toniacca, ha la sua sede nel Capoluogo del Comune, nella casa lasciata dal fondatore.

All'Ospedale è annesso un reparto separato per il ricovero dei Poveri Vecchi, intestato ai benefattori Francesco Allaria e Comm. Giuseppe Chiesa.

L'attuale patrimonio dell'Ospedale Vernetti è costituito da certificati nominativi del Debito Pubblico per un capitale nominale di lire trecentonovemila quattrocentosessantasei (L. 309.466) con una rendita annua di L. 10.831, oltre la proprietà di un fabbricato che è sede dell'Ospedale e di un altro destinato al Ricovero Poveri Vecchi, del valore complessivo di L. 120.000, nonchè di annessi rustici, giardino e frutteto del valore di circa L. 20.000.

Hanno contribuito ad aumentare notevolmente il patrimonio i lasciti disposti dal Comm. Giuseppe Chiesa e dal Sig. Francesco Allaria per il funzionamento del Reparto Poveri Vecchi, rispettivamente di L. 50.000 e L. 100.000.

L'Ospedale Vernetti è stato eretto in Ente morale con Regio Decreto 25 agosto 1893 ed ha cominciato a funzionare col 1° gennaio 1894.

ART. 2

L'Ospedale Verneti ha per iscopo di provvedere al ricovero, alla cura ed al mantenimento gratuiti, nei limiti dei proprii mezzi, degli infermi poveri di ambo i sessi, aventi il domicilio di soccorso nel Comune di Locana, i quali non abbiano congiunti tenuti, per legge, a provvedere all'uopo, ed in grado di poterlo fare.

Nell'annesso Ricovero Poveri Vecchi vengono, nei limiti stessi, accettati i poveri vecchi di ambo i sessi, che abbiano raggiunta l'età di sessant'anni, e che si trovino in analoghe condizioni di estremo bisogno, con preferenza per quelli che risultino invalidi a qualsiasi lavoro proficuo e siano bisognosi di cura e di assistenza.

ART. 3

Possono anche essere ricoverati malati o vecchi non poveri, salvo il pagamento delle rette, nella misura da determinarsi dall'Amministrazione, con l'approvazione del Prefetto.

ART. 4

Nel caso di domande contemporanee di ricovero eccedenti il numero dei letti disponibili per la cura gratuita, sono preferiti gli infermi che abbiano bisogno più urgente di ricovero o di soccorso a giudizio del medico.

Regolamento interno

ART. 5

Nel Regolamento interno sono determinate le norme per l'ammissione degli infermi nell'Ospedale e dei poveri vecchi nel Ricovero, per i casi in cui non si debba prov-

vedere d'urgenza, nonchè le norme per la dimissione dei ricoverati, e le garanzie da chiedersi per il pagamento delle rette di cui all'art. 3.

ART. 6

Salvo contrarie disposizioni di legge, non possono essere accolti infermi cronici, ad eccezione di casi in cui la malattia attraversi una fase di acutizzazione, e limitatamente alla durata di questa.

Non possono del pari essere accolti infermi di malattia infettiva a carattere contagioso e diffusivo. Il loro accoglimento è consentito soltanto quando vi sia possibilità ad essi di assicurare un isolamento perfetto.

Sono esclusi dal divieto di ammissione gli infermi di tubercolosi quando il ricovero possa aver luogo in locali separati, ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 giugno 1927, n. 1276.

Per i fanciulli di età inferiore ai 15 anni il ricovero dovrà seguire in locali separati, quando la sufficienza di mezzi lo consenta.

ART. 7

L'Ospedale provvede al suo scopo e al ricovero dei poveri vecchi con le rendite patrimoniali, con le rette pagate per i malati non ricoverati gratuitamente e con gli altri proventi non destinati ad aumentare il patrimonio.

ART. 8

La misura delle rette per i malati ricoverati d'ordine dell'Autorità competente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dal Prefetto.

Nell'ammontare delle rette devono intendersi computate le spese di ricovero, di mantenimento, di cura medico-chi-

rurgica, di medicazione, e qualsiasi trattamento curativo attinente all'esercizio di singole branche della medicina e chirurgia, senza diritto, all'Amministrazione Ospitaliera, di rivalsa per qualsiasi altra spesa accessoria, e parimenti senza diritto da parte dei sanitari di chiedere compensi speciali per le loro prestazioni.

Del Consiglio di Amministrazione

ART. 9

L'Ospedale è retto da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, fra i quali il Presidente della locale Congregazione di Carità quale membro nato.

Gli altri quattro membri sono nominati dal Podestà del Comune con formale deliberazione.

Il Presidente è scelto da S. E. il Prefetto della Provincia fra i membri designati dal Podestà.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri si rinnovano ogni quattro anni e possono essere confermati senza interruzione.

ART. 10

Le funzioni degli amministratori sono gratuite.

ART. 11

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di nomina, e in caso di contemporanea nomina, il più anziano d'età.

ART. 12

Decadono dalla carica i membri del Consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio ed il Prefetto la può promuovere.

Adunanze e attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

ART. 13

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo nei mesi di maggio e di settembre, e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del Conto Consuntivo, del Bilancio Preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo, ai termini dell'art. 6 del Regio Decreto Legge 30 settembre 1923, n. 2841 e del Regio Decreto Legge 20 febbraio 1927, n. 257; le altre, ogni qual volta lo richieda un bisogno urgente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due dei componenti il Consiglio, sia per ordine dell'Autorità Governativa.

ART. 14

Alle adunanze del Consiglio può essere chiamato ad intervenire, con voto consultivo, il Direttore Sanitario dell'Ospedale.

ART. 15

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo interesse, giusta l'art. 15 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

ART. 16

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

ART. 17

Il Consiglio provvede all'amministrazione dell'Istituzione e al suo regolare funzionamento, approva il Regolamento sul servizio interno e il Regolamento Organico del personale; promuove, quando occorra, le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti; nomina, sospende e licenzia gli impiegati e salariati; delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituzione.

Attribuzioni del Presidente

ART. 18

Spetta al Presidente di rappresentare la Istituzione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; di sospendere per gravi motivi gli impiegati e salariati e di prendere in casi di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferirne al Consiglio in adunanza da convocare entro breve termine.

Norme generali di amministrazione

ART. 19

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente e del Segretario.

ART. 20

La pianta organica, i modi di nomina, i diritti e doveri, le attribuzioni e mansioni del personale sono fissati nel Regolamento organico, ove non si ritenga di avvalersi dell'opera del Segretario del Comune quale incaricato dei servizi di segreteria dell'Ospedale con un annuo assegno da determinarsi nella deliberazione di nomina, e di affidare i servizi interni ad un Ordine Religioso di assistenza ospitaliera mediante apposita convenzione.

Il servizio sanitario per la cura gratuita dei ricoverati poveri è disimpegnato da un medico chirurgo, o più d'uno occorrendo, stipendiato dal Comune di Locana, come da deliberazione regolarmente approvata, adottata dal Comune e tradotta in atto pubblico 22 ottobre 1893, rogato Valerio, registrato a Pont il 9 novembre successivo al N. 305.

ART. 21

Il servizio di tesoreria è fatto dall'Esattore Comunale oppure da un Istituto di Credito o Cassa di Risparmio, che abbia sede nel Comune, e che chieda un compenso non maggiore di quello che potrebbe spettare all'Esattore Comunale.

Disposizioni finali

ART. 22

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Il presente STATUTO ORGANICO venne deliberato dal Commissario Prefettizio del Pio Ente con provvedimento in data 9 dicembre 1934 - A. XIII E. F.

In originale firmati:

Il Commissario Prefettizio

DOTT. COMM. LORENZO ROSSI

Il Segretario

DOTT. GIOVANNI PENE

COMUNE DI LOCANA

Referto di pubblicazione

Si certifica che il presente Regolamento venne pubblicato a quest'Albo Pretorio a norma di Legge il giorno 12 dicembre 1934, giorno di mercato, e che non vennero sporti reclami.

Locana, 14 dicembre 1934 - XIII.

Il Segretario Comunale

f.º DOTT. GIOVANNI PENE

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto: D'ordine di S. M. in esecuzione del Regio Decreto in data 9 dicembre 1935 Anno XIV.

Il Ministro: f.º MUSSOLINI

Per copia conforme:

Il Direttore Capo Div. III: f.º RAIMOLDI

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il nuovo Statuto Organico per il governo dell'Opera Pia OSPEDALE VERNETTI con sede in Locana (Provincia di Aosta) presentato per la nostra approvazione;

Visti gli atti, tra i quali i pareri espressi dalla Congregazione di Carità e dal Podestà di detto Comune, e dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Aosta;

Ritenuto che le riforme apportate al vigente Statuto, approvato con Regio Decreto 25 agosto 1893, sono determinate dalla necessità di mettere lo Statuto medesimo in armonia con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assistenza e beneficenza pubblica e di ampliare, in relazione alle donazioni del Comm. Giuseppe Chiesa e del Signor Francesco Allaria, il fine fondazionale dell'Istituto, nel senso di ricoverare, oltre che gli infermi, anche i poveri di ambo i sessi, in apposito padiglione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, da ritenersi qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

È approvato lo Statuto Organico dell'Opera Pia OSPEDALE VERNETTI con sede in Locana, in data 9 dicembre 1934, composto di ventidue articoli.

Detto Statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - XIV.

Firmato: VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: MUSSOLINI

Per copia conforme:

Il Direttore Capo Div. III: RAIMOLDI